



ORDINANZA N° 37/2023

OGGETTO: Regolamentazione, utilizzo e prelievo acqua pubblica.

IL SINDACO

CONSIDERATO che già negli anni scorsi, in occasione di stagioni particolarmente siccitose determinate da una cronica riduzione dei fenomeni piovosi e precipitazioni, si è verificata una indisponibilità di acqua nel periodo estivo;

RILEVATO che a causa dei ripetuti prelievi di acqua potabile presso le fontanelle pubbliche, molti cittadini hanno riscontrato difficoltà a rifornirsi di acqua potabile per le proprie abitazioni;

TENUTO CONTO che la predetta situazione è riconducibile, inoltre, nella stragrande maggioranza dei casi, al prelievo di acqua con veicoli muniti di cisterne;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 10 del 30.06.1990, con la quale erano state emanate disposizioni in ordine all'utilizzo ed al prelievo dell'acqua pubblica;

ATTESO che si rende necessaria l'adozione di misure di contenimento nel prelievo della risorsa idrica presso le fontanelle comunali;

RAVVISATA la necessità di adottare misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a governare, in modo unitario e maggiormente incisivo, l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari ed in particolare per l'uso alimentare domestico;

CONSIDERATO il carattere di contingibilità ed urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre, conseguentemente, i prelievi di acqua potabile dalle fontanelle pubbliche per scopi diversi da quelli primari ed in quantità tali da creare disagi e disservizi alla popolazione;

RITENUTO, pertanto, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici e di dover limitare l'eccesso di prelievo d'acqua permettendo di attingere acqua dalle fontanelle pubbliche solo in piccole quantità e per fini alimentari e domestici, al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per usi potabili domestici della popolazione;

TENUTO CONTO che si rende necessario, inoltre, vietare qualsiasi forma di commercializzazione dell'acqua verso terzi e per destinazioni non autorizzate dall'Ente;

VISTO l'Art.98 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui vengono date disposizioni volte a favorire l'adozione di misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi;

VISTI gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4, del TUEL – D.lgs. 267/2000;

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTA la legge n.689 del 24/11/1981;

VISTA la legge n.3 del 16/01/2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione" con la quale, all'art.16, c.1, è stato modificato il T.U. EE.LL., di cui al D. Lgs 18/08/2000 n°267, inserendo, dopo l'art.7, l'art.7 bis, nel quale viene stabilito che, per le violazioni ai regolamenti comunali, si applica, salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa che va da euro 25,00 a euro 500,00;

VISTO il Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative approvato con Delibera di C.C. nr. 20 del 21/07/03;

CONSIDERATO che il D.L.n.50 del 31/03/03, convertito in L. n.116 del 20/05/03, ha integrato, all'art.1-quater, il T.U.E.L., D.Lgs n. 267/00, inserendo il comma 1-bis all'art.7-bis, con il quale è stato stabilito che "la sanzione amministrativa di cui al comma 1, si applica anche alle ordinanze sindacali";

TENUTO CONTO che la L.125/08, ha modificato l'art.6 della L. 689/81, stabilendo che "la sanzione amministrativa di cui al comma 1, di cui alla L. 16.1.2003 n.3, può essere diversificata nell'importo tra il minimo ed il massimo",

ORDINA

1) Nel periodo che va dal **22 giugno** al **30 settembre** c.a., è fatto **ASSOLUTO DIVIETO** di utilizzare l'acqua pubblica per usi agricoli, lavaggio di aree cortilizie e piazzali; lavaggio veicoli a motore, riempimento di piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino, nonché per qualunque altro uso diverso da quello domestico e potabile;

2) E' VIETATO prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche se non per uso domestico e potabile e con contenitori superiori a **litri 25** (VENTICINQUELITRI);

3) IL PRELIEVO d'acqua dalle fontanelle pubbliche è consentito, solamente, nella misura massima di **litri 50** (CINQUANTALITRI), per ogni veicolo; eventuali deroghe al quantitativo indicato, dovranno essere, preventivamente, autorizzate dall'A.C.

- Salvo reati di natura penale, chiunque contravviene alla presente ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da **€ 25,00** a **€ 200,00** e con le modalità di cui alla L.689/81.

- Gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

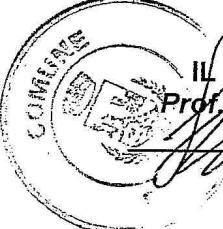
- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al Presidente della Regione;

DISPONE

La trasmissione del presente atto ai seguenti soggetti:

- Albo Pretorio per la relativa pubblicazione;
- Responsabile dell'U.T.C. affinché provveda all'attivazione della presente ordinanza, mediante il collocamento di idonea segnaletica, nei luoghi ove sono ubicate le fontanelle pubbliche, che dovrà riportare le prescrizioni ed il periodo di vigenza;
- U.T.G.-Prefettura di Palermo
- Comando Polizia Municipale di Lascari;
- Comando Stazione Carabinieri di Lascari;
- Corpo Forestale di Lascari;
- CED

Dalla Residenza Municipale, lì, 14.06.2023


IL SINDACO
Prof. F. Schitino